



Il Ministro del turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

**“RISORSE PER IMPRESE TURISTICHE E RICETTIVE IN ZONE COLPITE DA
EVENTI ALLUVIONALI DA MAGGIO 2023”**

Disposizioni applicative concernenti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse stanziato sul fondo di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, destinate alle imprese esercenti attività turistiche e ricettive, nonché di ristorazione, situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui sono stati nominati il Ministro del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e s.m.i.;

VISTO l'articolo 50 del Regolamento UE n. 651/2014, recante “Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2023, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2023, n. 177 e in vigore dal 1° agosto 2023, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°





Il Ministro del turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi»;

VISTO, in particolare, l'articolo 17 del richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2023, n. 100, che al comma 1 recita: “Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, recante “Estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino”;

RITENUTO di procedere, in attuazione dell'articolo 17, comma 2, del richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2023, n. 100, alla definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;





Il Ministro del turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

Il presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, definisce i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

Articolo 2
(Finalità)

Il presente decreto reca misure per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi conclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti, a seguito degli eventi alluvionali di cui alle dichiarazioni di Stato di emergenza citate nelle premesse.

Articolo 3
(Ambito territoriale di riferimento)

Le risorse di cui all'articolo 1 sono destinate agli operatori aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023:

- il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e di Rimini;
- il territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze;
- il territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.





Il Ministro del turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

Articolo 4
(Destinatari)

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1 sono destinate agli operatori economici del settore turistico che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di seguito riportati:

ATTIVITÀ	CODICE ATECO	DESCRIZIONE
ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE	55.10.00	Alberghi
	55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
	55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
	55.20.20	Ostelli della gioventù
	55.20.10	Villaggi turistici
	55.20.30	Rifugi di montagna
	55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
	08.93.00	Estrazione di sale
PORTI TURISTICI	52.22.09	Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
	84.13.60	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni
STABILIMENTI TERMALI E BALNEARI	93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
	96.04.20	Stabilimenti termali





Il Ministro del turismo

di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze

PARCHI TEMATICI E PARCHI DI DIVERTIMENTO	93.21.01	Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
	93.21.02	Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
AGRITURISMI	55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
	55.20.53	Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche
	56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
	56.10.13	Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
RISTORAZIONE	56.10.11	Ristorazione con somministrazione
	56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
	56.10.42	Ristorazione ambulante
	56.29.10	Mense
TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE	49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
SETTORE FIERISTICO	82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
	16.23.21	Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno

2. I soggetti di cui al precedente comma devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- aver subito danni materiali alle attività prettamente turistiche e ricettive quale conseguenza diretta degli eventi alluvionali verificatisi, ove non coperti da polizza assicurativa o da contributo pubblico volto a ristorare il danno subito;





Il Ministro del turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

- b) aver subito una riduzione dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 rispetto all'analogo periodo 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022.

Articolo 5

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. L'istanza di accesso al contributo è effettuata esclusivamente attraverso una procedura automatizzata, mediante la compilazione del format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, il cui link di accesso alla procedura, nonché i relativi termini di presentazione della domanda, saranno comunicati successivamente nella sezione "Notizie di Servizio" del sito istituzionale del Ministero del turismo (<https://www.ministeroturismo.gov.it/>).
2. Il servizio messo a disposizione consente al legale rappresentate dell'impresa richiedente, o ad un suo delegato, di:
 - a) accedere alla piattaforma mediante SPID o CIE;
 - b) compilare la sezione dedicata alle dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da cui si evince:
 - la sussistenza e l'entità dei danni materiali subiti quale conseguenza diretta degli eventi alluvionali verificatisi, ove non coperti da polizza assicurativa;
 - la sussistenza di una riduzione dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 rispetto all'analogo periodo 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022.
 - c) compilare la richiesta di contributo sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, o se con firma autografa, accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità ed inoltrare la domanda.
3. Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, o da un suo delegato, il quale allega l'atto di delega, sottoscritto con firma digitale, o con firma autografa accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità.
4. Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di contributo differente da quella indicata al presente articolo.
5. Ciascun soggetto beneficiario che presenta domanda di contributo deve indicare una casella di posta elettronica certificata per ogni eventuale successiva comunicazione.
6. La domanda si intende correttamente compilata quando il sistema genera la ricevuta di avvenuta presentazione e trasmissione dell'istanza in formato PDF. In assenza la domanda si considera come non inviata.





Il Ministro del turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

7. La domanda deve recare espressa indicazione che per i medesimi danni, o per la parte di questi ristorata con le misure del presente decreto, non è richiesto ristoro a valere su altre risorse o contributi pubblici, al fine di evitare sovracompensazioni del danno.

Articolo 6

(Criteri di assegnazione ed erogazione delle risorse)

1. Al singolo beneficiario spetta un contributo fino al 100% del danno materiale subito e/o del ristoro richiesto a copertura della riduzione dell'utile calcolato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. b), ove non coperti da polizza assicurativa o da contributo pubblico, nel limite delle risorse disponibili.
2. I danni materiali di cui al comma 1 dovranno essere attestati mediante una perizia asseverata da un tecnico abilitato. La riduzione dell'utile come calcolato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. b), dovrà essere attestata mediante perizia asseverata rilasciata da revisore contabile o commercialista iscritti ai relativi ordini professionali.
3. Ove le risorse disponibili risultassero insufficienti, il Ministero del turismo attribuisce priorità al ristoro dei danni di cui all'articolo 4, comma 2 lett. b), effettuando una riduzione proporzionale del contributo di cui all'articolo 4, comma 2 lett. a) su tutte le domande ritenute ammissibili. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti all'integrale ristoro delle dei danni di cui all'articolo 4, comma 2 lett. b), il Ministero effettua una riduzione proporzionale del relativo contributo.
4. L'erogazione del contributo avviene ad esito della chiusura della piattaforma e del conteggio delle risorse ed è subordinata alla verifica della regolarità degli adempimenti contributivi e fiscali dell'impresa secondo le disposizioni vigenti e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui al successivo articolo 7 nonché della veridicità di quanto attestato.

Articolo 7

(Compatibilità Regime Aiuti di Stato)

Gli aiuti in favore dei soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto sono compatibili con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea in quanto concessi sulla base di quanto previsto dall'articolo 50 del Regolamento UE n. 651/2014, recante "Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali".

Articolo 8

(Verifica di ammissibilità delle domande e concessione dei contributi)

1. Le domande di contributo pervenute nei termini sono soggette a verifica di ammissibilità da parte del Ministero del turismo, Ufficio II del Segretariato generale, che accerta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 4.
2. Le domande di contributo non ammissibili, a seguito della verifica dei requisiti, di cui al precedente articolo 4, non sono ammesse ai benefici del presente decreto.
3. Eventuali errori di carattere formale della domanda di contributo possono essere sanati attraverso





Il Ministro del turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

una richiesta di integrazione documentale, con la quale il Ministero assegna al richiedente un termine non superiore a dieci giorni, per la regolarizzazione della domanda.

4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, di cui al comma 3, il potenziale beneficiario è escluso dalla procedura.
5. La concessione e l'erogazione dei contributi è disposta con uno o più decreti del Ministero del turismo.

Articolo 9
(Controlli e revoca del contributo)

1. Il Ministero del turismo, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e dei dati occorrenti per la determinazione del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine il Ministero di avvale anche dei competenti servizi dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di Finanza, in forza del protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero del turismo e la Guardia di Finanza, ai quali trasmette prontamente gli eventuali elementi di rispettiva competenza per i dovuti approfondimenti, fermi restando il potere di iniziativa del Corpo della Guardia di Finanza e quanto previsto dall'articolo 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
2. Il Ministero del turismo provvede alla revoca dell'intero contributo, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli interessi e degli altri oneri dovuti, nelle seguenti ipotesi:
 - a) nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo contenga elementi non veritieri;
 - b) nel caso in cui il soggetto beneficiario non acconsenta o impedisca l'esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità e/o dagli organismi a ciò preposti o tali controlli o verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al soggetto beneficiario.
3. Il Ministero del turismo denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità per l'accertamento delle responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili.

Articolo 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'attuazione della misura saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente decreto.





Il Ministro del turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

Articolo 11
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto ed i successivi atti sono pubblicati sul sito istituzionale <https://www.ministeroturismo.gov.it/>. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
2. La presentazione della domanda, di cui all'articolo 5 del presente decreto, non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti istanti.
3. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto afferiscono al centro di responsabilità 2 – Segretariato generale, dello stato di previsione del Ministero del turismo per l'annualità 2023, in apposito capitolo di nuova istituzione.

Articolo 12
(Responsabile del Procedimento, richieste di chiarimenti e informazioni)

1. Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Roberto Nepomuceno
2. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente decreto devono essere inoltrate al seguente indirizzo PEC eventialluvionali23@pec.ministeroturismo.gov.it.

Articolo 13
(Controversie e foro competente)

Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente decreto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

